



Ordinanza n. 1/2025 T.F.

Proc. n. 3/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 2/2025 R.G. T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 3/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 2/2025 R.G. T.F.
Nella seduta del 28.05.2025 ha adottato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ex art. 38.2, Reg. Giustizia, a carico di:

- Sig. [REDACTED] (tess. n. [REDACTED]), nato a [REDACTED], tesserato Fitarco per il [REDACTED];
- [REDACTED] (tess. n. [REDACTED]), nato a [REDACTED], tesserato Fitarco per la [REDACTED].

* * *

FATTO

Con circostanziato atto del 08.05.2025 ricevuto dal *Safeguarding Officer* Federale, l'Ufficio del Procuratore Federale era notiziato, per quanto di competenza, circa presunti comportamenti di abuso psicologico, molestia e abuso sessuale posti in essere dal tesserato Sig. [REDACTED], nei confronti di diverse atlete del [REDACTED].

Secondo tale segnalazione:

- dette condotte sarebbero in essere da tre anni e si sarebbero palesate nel contesto di "[REDACTED]"; esse, inoltre, sarebbero note anche ad altri tesserati del Gruppo della Nazionale;
- in tali occasioni, "[REDACTED] ha palpato le atlete più volte, ha tentato di farci sesso, ha mandato video osceni mentre si masturbava, proposto rapporti anche a 3, chiesto biancheria intima usata!".

In data 27.05.2025, all'esito delle iniziali indagini di rito, il Procuratore Federale inoltrava a questo Tribunale formale richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 38.2, Reg. Giustizia, invocando per:

"a) il tesserato [REDACTED] (tess. n. [REDACTED]) sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti, con richiesta, in caso di accoglimento, di trasmettere il provvedimento sospensivo di Codesto Tribunale Federale,

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





per doverosa informazione [redacted] nonché al [redacted]
[redacted] essendo il [redacted] di caratura internazionale;

b) il tesserato [redacted] (tess. [redacted]), sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti”.

A supporto di tale istanza, l'Accusa evidenziava, relativamente alla posizione del [redacted]:

- come il contenuto di detta segnalazione anonima trovasse piena corrispondenza nei verbali delle audizioni allegati in atti a questo Tribunale Federale, ove più atlete della [redacted] (ovvero intorno ad essa gravitanti), confermavano - attraverso deposizioni chiare, precise e convergenti - condotte di eccezionale gravità a carico dell'incolpando;

- come, sin dall'anno 2013, e senza più soluzione di continuità, il [redacted] avesse tenuto nei confronti delle medesime tesserate *“un atteggiamento gravemente molesto, sessualmente manifesto e violento con condotte sessuali sia fisiche (...), che per il tramite degli applicativi per smartphone messenger o whatsapp”* (cit. verbali di audizione).

Rappresentava, altresì, a carico del [redacted], *“il grave comportamento omissivo e di conseguenza permissivo posto in essere*

[redacted] (tess. [redacted]). [redacted], a seguito di una lettera inviata da buona parte del gruppo [redacted] (ad eccezione di omissis), ha sin dal 2013 e nel corso degli anni coperto le gravissime condotte poste in essere ripetutamente dal [redacted], nonostante sin da subito – come emerso da diverse testimonianze agli atti - le tesserate coinvolte avessero provato a cercare in lui un aiuto, rendendolo edotto della pesante ed intollerabile situazione che dovevano vivere in seno [redacted]”.

Ad avviso dell'Accusa, *“tale inaccettabile comportamento omissivo si è concretizzato in vere e proprie minacce rivolte [dal [redacted]] alle atlete di essere estromesse dal gruppo della nazionale, con frasi inqualificabili come ‘finché tenete le gambe chiuse cosa vuoi che succeda?’, oppure ‘se lui fa i punti, tolleriamo’, minimizzando quanto veniva drammaticamente portato a sua conoscenza, spesso anche da giovani atlete con [redacted] (...).”*

A chiusura della propria richiesta, la Procura rappresentava come, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2.1 del Reg. di Giustizia Federale e 3.16 lett. a), b) e c) e 3.17 dello Statuto Federale, *“tutti i tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e delle norme internazionali ed europee di settore e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza nell'esercizio della pratica sportiva e in ogni altro connesso rapporto, e la violazione di tale dovere di osservanza costituisce grave inadempienza e, come tale, risulta passibile di adeguate sanzioni”*. Inoltre, *“all'art. 2 del Codice*

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





di Comportamento Sportivo CONI vengono ribaditi i principi di lealtà e correttezza nell'attività sportiva in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

* * *

DIRITTO

L'istanza cautelare si presenta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.

Va richiamato, preliminarmente, il consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in tema di *indizio* e/o di *prova* nel diritto sportivo.

Con ultima Decisione n. 25/2025, depositata il 14.04.2025, la I Sezione del Collegio di Garanzia ha evidenziato come *"tale concetto è chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (già fatta propria da Questa Sezione, con Decisione n. 23/2021). La caratterizzazione di ogni indizio passa attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza.*

Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 settembre - 28 ottobre 2020, n. 29877)".

Sulla scorta di tali coordinate interpretative, da cui non si ha motivo di discostarsi in questa sede, il Collegio ritiene, sia pur con delibazione sommaria tipica del presente giudizio, che gli addebiti di cui in premessa trovino conferma nel riscontro probatorio offerto dalla Procura Federale attraverso la numerosa documentazione allegata in atti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 38.2, Reg. Giustizia, entrambe le condotte contestate integrano, invero, ad un primo esame degli atti, entrambi i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento della richiesta cautelare formulata dall'Accusa, ritenendo il Collegio presenti, sia i gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza (*fumus boni iuris*), sia il pericolo concreto e attuale che gli incolpandi possano nuovamente commettere illeciti della stessa specie rispetto a quello per cui si procede (*periculum in mora*).

Nello specifico, con riferimento alla fondatezza giuridica invocata a supporto del procedimento d'urgenza in esame, questo Tribunale prende atto e richiama le deposizioni rese in audizione da più tesserate Fitarco del [REDACTED] (in atti), le cui ricostruzioni dei fatti, se, da un lato, hanno in pieno confermato i contenuti della iniziale segnalazione anonima, dall'altro, hanno offerto anche ulteriori -e ancor più specifici- elementi, gravi, precisi e

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





concordanti, in alcun modo contraddittori tra loro, in merito alla particolare gravità delle condotte contestate ai due incolpandi.

Allo stesso tempo, questo Tribunale ritiene sussistere anche il requisito del *periculum in mora*, posto che le condotte descritte, reiterate da numerosi anni secondo quanto attestato dalle stesse atlete, risulterebbero a tutt'oggi ancora in essere e, per l'effetto, facilmente replicabili da parte dei medesimi nel corso delle loro rispettive attività sportive e federali.

P.Q.M.

Il Tribunale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 38.2, Reg. Giustizia, applica a:

- Sig. ██████████, come sopra identificato, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari istruite dalla Procura Federale;
- Sig. ██████████, come sopra identificato, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari istruite dalla Procura Federale.

Dispone, al riguardo, ai sensi dell'art. 38.3, Reg. Giustizia, l'audizione dei soggetti di cui in epigrafe, fissando, all'uopo, l'udienza del giorno **30.05.2025, ore 15:00**, presso la sede della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco sita in Roma, Via Vitorchiano n. 113/115.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Estensore)

Avv. Emanuele Mancuso (Componente)

Avv. Riccardo Veltri (Componente)

Depositata in data 28.05.2025

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



world archery



world archery
europe